

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNETTI, OSVALDO NAPOLI, GIORGIO MERLO,
COSTA, CALGARO, MANCUSO, BOBBA**

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in materia di tutela della lingua storica piemontese

Presentata il 1° giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La definizione delle lingue storiche è ben chiarita nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 novembre 1992 e che testualmente, all'articolo 1, dichiara: « per "lingue regionali e minoritarie" si intendono le lingue usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e diverse dalla (e) lingua (e) ufficiale (i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della (e) lingua (e) ufficiale (i) dello Stato né le lingue dei migranti ». L'importanza delle lingue storiche è assai ben definita nel preambolo della stessa Carta europea delle

lingue regionali e minoritarie, dove viene stabilito che: « il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa ».

La questione della tutela giuridica delle minoranze linguistiche è stata oggetto di numerosi dibattiti parlamentari nel corso di varie legislature, che hanno condotto alla definitiva approvazione — nella XIII legislatura — della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Tale legge, che reca norme in

materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, è volta in primo luogo a dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione.

L'entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1999 ha consentito all'Italia di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, già approvata dal Consiglio d'Europa nel novembre 1992, e di aderire alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata dalla legge 28 agosto 1997, n. 302. La Convenzione impegna i Paesi aderenti a non discriminare l'utilizzo delle lingue minoritarie ed a riconoscerne il diritto dell'uso da parte delle minoranze in tutti gli ambiti, compresi quello dell'istruzione e dei rapporti con la pubblica amministrazione.

La normativa italiana attualmente vigente contiene norme per la tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, ossia delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo. Tale legge, tuttavia, non ha considerato la lingua piemontese.

La giustificazione più cogente ed inopugnabile per il riconoscimento del piemontese quale lingua minoritaria parlata sul territorio italiano, va individuata nell'esplicita volontà manifestata in tal senso dal consiglio e dalla giunta della regione Piemonte. Infatti, la regione Piemonte ha riconosciuto l'importanza della propria lingua storica con l'emanazione della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26, « Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte », successivamente modificata dalla legge regionale 25 giugno 1997, n. 37, e con diversi ordini del giorno del consiglio regionale della sesta legislatura (n. 799 del 18 giugno 1998; n. 812 del 7 luglio 1998; n. 1077 del 12 ottobre 1999 e, soprattutto, n. 1118 del 15 dicembre 1999, con il quale ne ha riconosciuto lo *status* di « Lingua Regionale »).

Il rapporto IRES Piemonte – Quaderno 113 – Novembre 2007, informa, inoltre, che la lingua piemontese è parlata da due milioni di persone, e compresa da numerose altre (un milione e centoquarantamila), il 77 per cento dei residenti. Si tratta, quindi, della prima lingua minoritaria della Repubblica: oltre tre milioni di cittadini piemontesi parlano una lingua autoctona ben differenziata dall'italiano. A ciò si aggiunga che ben il 72,9 per cento dei residenti afferma di essere favorevole all'insegnamento facoltativo della lingua piemontese nelle scuole (52,4 per cento « favorevole » e 19,5 per cento « abbastanza favorevole »). Appare evidente che è assolutamente necessario scongiurare la graduale sparizione, cui contribuiscono i *media* e l'alfabetizzazione dei bambini esclusivamente in italiano.

Inoltre, negli studi più recenti di sociolinguistica, si tende fortemente, comunque, a prestare autorità all'opinione dei parlanti: nel caso del Piemonte, questi hanno già espresso il loro desiderio di salvaguardia, e continuano a ribadirlo.

Vi sono ulteriori considerazioni da tener presente:

1) il piemontese costituisce una *koinè*, una comune lingua regionale e non un dialetto municipale come, ad esempio, il napoletano ed il bolognese. Tale *koinè* si venne fissando, sulla base del dialetto di Torino, ampliato ed arricchito da apporti di altre parlate. La validità del piemontese comune si estende tuttora almeno alle province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella nella loro interezza. In esse, le poche migliaia di parlanti il franco-provenzale o l'occitano sono tutti in grado di parlare correntemente anche il piemontese (vedi il già citato Quaderno 113 IRES Piemonte);

2) il piemontese ha attestazioni scritte molto antiche, risalenti addirittura alla fine del XII secolo. La letteratura in piemontese costituisce un *corpus* imponente e continua a svolgersi in modo assai vitale. Esistono periodici scritti interamente o in parte in piemontese, pregevoli antologie ed una vitale editoria. In forma

facoltativa, grazie al sostegno della citata legge regionale, il piemontese è insegnato in centinaia di classi delle scuole di ogni ordine e grado da ormai una decina di anni; corsi universitari di lingua e letteratura piemontese sono stati attivati con ottimo successo;

3) il piemontese può vantare numerose grammatiche e dizionari. La grammatica normativa più importante, e che codifica la grafia tradizionale adottata oggi praticamente da tutti coloro che scrivono nella lingua regionale, è la *Gramàtica Piemontéisa* di Camillo Brero (1969), comparsa in più edizioni e tradotta in italiano;

4) il piemontese presenta caratteri linguistici marcatamente diversi dall'italiano, e gli abitanti delle altre regioni, eccetto in parte quelle contigue, non sono in grado di capirlo né in forma orale né in forma scritta. Sono lampanti le affinità con il francese e l'occitano;

5) il parlare piemontese non comporta oggi alcuno stigma, come invece avviene in molte altre parti d'Italia, in cui, insensatamente, l'uso del dialetto dichiara una collocazione culturalmente ed economicamente inferiore;

6) pur essendosi affermato come comune lingua regionale, il piemontese non

ha causato la totale sparizione dei dialetti locali, molti ancora parlati fra gli abitanti di un dato paese, i quali però tutti si servono agevolmente della *koinè* nelle interazioni con parlanti non paesani;

7) l'opposizione al riconoscimento del piemontese quale lingua minoritaria, non è dovuta a ragioni scientifiche ma a prese di posizione ideologiche, che non considerano la storia e la volontà popolare;

8) la storia, la letteratura, la realtà sociolinguistica, la volontà politica dei piemontesi rende inconcepibile l'eventuale rifiuto di opportuni provvedimenti legislativi volti al pieno riconoscimento della dignità della lingua piemontese.

Anche a livello europeo il piemontese è stato riconosciuto tra le lingue minoritarie (non fra i dialetti) nella raccomandazione n. 928 del 1981 e nella risoluzione del 16 ottobre 1981 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, nonché dall'UNESCO.

Alla luce di quanto detto, la lingua piemontese è di fatto parte integrante dell'insieme delle lingue regionali presenti nella Repubblica ed ha pieno diritto di cittadinanza nell'ambito della legge di tutela, vista l'ormai ineludibile esigenza di procedere ad una revisione della legge n. 482 del 1999.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano, il sardo e il piemontese».

